



**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
CORTE D'APPELLO di L'AQUILA**

La Corte, composta dai seguenti Magistrati

Dott. Elvira Buzzelli	Presidente
Dott. Giancarlo De Filippis	Consigliere
Dott. Carla Ciofani	Consigliere rel. est.

Ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

Nella causa civile in grado d'appello n. **1411/2016 R.G.**, trattenuta in decisione all'udienza di P.C. del 14.03.2017 con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 C.P.C. (20+20) scaduti il 24.04.2017, vertente

**TRA**

nato a Benin (Nigeria) il \_\_\_\_\_ rappresentato e difeso  
dall'avv. Gianluca Polleggioni come da mandato in atti

**APPELLANTE**

**E**

**MINISTERO DELL'INTERNO – Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di FOGGIA** rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura dello Stato di L'Aquila

**APPELLATO**

**Oggetto: protezione internazionale**

Conclusioni delle parti: "come da verbale di udienza del 14.03.2017"

**SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

Con ricorso ex art. 19 D. Lgs 150/2011 \_\_\_\_\_ aveva proposto opposizione avverso il provvedimento della Commissione Territoriale di FOGGIA, con



il quale era stata respinta la domanda di riconoscimento dello status di rifugiato e gli era inoltre stata negata ogni altra misura di protezione.

A sostegno dell'opposizione aveva rappresentato di non poter far rientro nel proprio paese di origine poiché, in quanto omosessuale, avrebbe avuto problemi, essendo ricercato dalla Polizia e dai propri genitori in quanto sorpreso in un rapporto sessuale con un ragazzo del proprio villaggio.

Aveva dedotto la sussistenza delle condizioni per il riconoscimento dello status di rifugiato (essendo perseguitato nel suo Paese in ragione del proprio orientamento sessuale), e comunque delle condizioni per il riconoscimento della protezione sussidiaria ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs 251/2007, lett. c) (essendo la Nigeria un paese caratterizzato da violenza generalizzata in una situazione di precaria stabilità sociale e politica peraltro descritta in siti istituzionali e in siti di particolare rilievo internazionale), o in subordine delle condizioni per il riconoscimento della protezione umanitaria.

Il Tribunale di L'Aquila con l'ordinanza ora impugnata (depositata il 26.08.2016) rigettava il ricorso, compensando integralmente tra le parti le spese di lite.

Rigettava innanzi tutto la richiesta di riconoscimento dello status di rifugiato, giudicando non credibile il racconto del ricorrente.

Escludeva inoltre la sussistenza dei presupposti per la concessione della (invocata) protezione sussidiaria di cui alla lettera C dell'art. 14 D.L.vo 251/2007, rilevando come il ricorrente provenisse dal sud della Nigeria, quindi da una zona estranea all'influenza del movimento terroristico islamista di Boko Haram ed alla presenza di conflitti armati diffusi ed indiscriminati.

Rilevava infine che non erano state dedotte, né risultavano aliunde condizioni di fragilità personale del ricorrente, tali da consentire la concessione della protezione umanitaria.

Avverso tale ordinanza ha proposto appello \_\_\_\_\_ chiedendo alla Corte di ...***In via principale:** accogliere il ricorso e, in riforma dell'ordinanza odiernamente impugnata, provvedere al riconoscimento, in favore dell'appellante, del riconoscimento della protezione internazionale e pertanto dello status di rifugiato e, per l'effetto, ordinare alla competente Questura il rilascio del relativo permesso di soggiorno; - in via subordinata:* accogliere il ricorso e, in riforma dell'ordinanza



*odiernamente impugnata, provvedere al riconoscimento, in favore dell'appellante, della protezione sussidiaria ai sensi dell'art. 14 lett. C) D.LGS 251/2007 e, per l'effetto, ordinare alla competente Questura il rilascio del relativo permesso di soggiorno; - in via ulteriormente subordinata: - accogliere il ricorso e, in riforma dell'ordinanza odiernamente impugnata, provvedere al riconoscimento, in favore dell'appellante, della protezione umanitaria ai sensi dell'art. 5, 6°, D.LGS 286/98 e s.m.i., e, per l'effetto, ordinare alla competente Questura il rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari."*

A sostegno dell'impugnazione l'appellante, ha articolato plurimi motivi di gravame **censurando in primo luogo** l'ordinanza impugnata nella parte in cui aveva giudicato inattendibile il racconto del ricorrente ed invocando pertanto il riconoscimento dello status di rifugiato (sul punto ha evidenziato che il ricorrente aveva spiegato alla Commissione che gli piacevano gli uomini e che dopo l'episodio della violenza subita aveva cominciato a guardare gli uomini con occhi diversi, mentre le donne non gli piacevano più); **censurando in seconda battuta** l'ordinanza impugnata nella parte in cui aveva escluso la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria di cui all'art. 14 lett. c) D.lvo 251/2007 (sul punto ha richiamato numerosi precedenti giurisprudenziali di merito relativi alla concessione di tale forma di protezione sulla scorta della riconosciuta sussistenza di una situazione generalizzata di grave criticità per la sicurezza; ha inoltre citato numerosi reports internazionali); **dolendosi infine** del mancato riconoscimento della protezione umanitaria (sul punto ha dedotto che le condizioni di vulnerabilità del ricorrente erano legate alla sua giovane età ed alle sue condizioni di indigenza).

All'udienza del 14.03.2017 la Corte ha trattenuto la causa in decisione, con concessione dei termini di cui all'art. 190 C.P.C.

#### MOTIVI DELLA DECISIONE

#### Preliminarmente deve essere affrontata la questione dell' ammissibilità dell'appello.

Al riguardo -premessò che le controversie aventi ad oggetto l'impugnazione dei provvedimenti previsti dall'art. 35 del d.lgs. 28.1.2008 n. 25 sono regolate dal rito sommario di cognizione, ove non diversamente disposto dall'articolo 19 del d.lgs. 1.9.2011 n. 150- si rileva che il ricorso è stato presentato in primo grado ai sensi



dell'art. 702 bis c.p.c., sicché l'appello avverso l'ordinanza che definisce il giudizio va presentato ai sensi dell'art. 702 quater c.p.c. (*"L'ordinanza emessa ai sensi del sesto comma dell'art. 702 ter produce gli effetti di cui all'articolo 2909 del codice civile se non è appellata entro trenta giorni dalla sua comunicazione o notificazione..."*).

Il punto da chiarire riguarda la forma dell'atto introduttivo del giudizio di appello.

Secondo un primo orientamento, il gravame di cui all'art. 19 del d.lgs. 150 del 2011 deve essere proposto con atto di citazione.

Tale orientamento richiama la pronuncia della Suprema Corte a Sezioni Unite (Cass. Civ. Un. 2907/2014) che ha affermato, con riferimento agli appelli proposti nei giudizi che hanno ad oggetto le opposizioni alle ordinanze-ingiunzione (pure attratte dal processo sommario di cognizione di cui all'art. 702 bis c.p.c.) che nei giudizi di opposizione ad ordinanza-ingiunzione, introdotti nella vigenza dell'art. 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689, come modificato dall'art. 26 del d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, e quindi prima dell'entrata in vigore del d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150, l'appello deve essere proposto nella forma della citazione e non già con ricorso, trovando applicazione, *in assenza di una specifica previsione normativa per il giudizio di secondo grado, la disciplina ordinaria* di cui agli artt. 339 e seguenti C.P.C.

Nella medesima pronuncia si è precisato che l'appello avverso sentenze in materia di opposizione ad ordinanza-ingiunzione, pronunciate ai sensi dell'art. 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689, in giudizi iniziati prima dell'entrata in vigore del d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150, *ove erroneamente introdotto con ricorso anziché con citazione, è suscettibile di sanatoria*, a condizione che nel termine previsto dalla legge l'atto sia stato *non solo depositato nella cancelleria del giudice, ma anche notificato alla controparte*, non trovando applicazione il diverso principio, *non suscettibile di applicazione al di fuori dello specifico ambito, affermato con riguardo alla sanatoria delle impugnazioni delle deliberazioni di assemblea di condominio spiegate mediante ricorso*, e senza che sia possibile rimettere in termini l'appellante, non ricorrendo i presupposti della pregressa esistenza di un consolidato orientamento giurisprudenziale poi disatteso da un successivo pronunciamento (Cass.Civ., Sez.Un., 10 febbraio 2014, n. 2907).

In motivazione l'opzione per l'atto di citazione quale atto processuale per proporre l'appello si fonda su quattro elementi: a) la sicura natura di *"rito generale ordinario"*



della disciplina dell'appello di cui agli artt. 339 e ss. c.p.c., cui va riconosciuta una naturale attitudine a *regolare tutti i gravami di merito*; b) il primato del rito ordinario sui riti speciali anche in secondo grado, ai sensi degli artt. 40 terzo comma c.p.c. e 359 c.p.c.; c) il fatto che l'art. 359 c.p.c. opera come una *norma di chiusura saldamente collocata all'interno del modello processuale generale*, da cui la necessità di una lettura della norma coerente al sistema cui inerisce, caratterizzato da una *rigorosa omogeneità tecnica*; d) il fatto che, *ove il legislatore ha voluto disegnare una disciplina speciale anche per il giudizio di secondo grado, lo ha fatto espressamente, come, ad esempio, per il rito del lavoro.*

Nella specie, l'art. 19 del d.lgs. 150 del 2011, secondo tale tesi, non prevede una disciplina speciale del giudizio riguardante la protezione internazionale, ma si limita a richiamare il "rito sommario di cognizione" di cui all'art. 702 bis c.p.c., per cui dovrebbe trovare applicazione la disciplina generale dell'appello che prevede la proposizione dello stesso con l'atto di citazione.

Il riferimento, nel comma 9 di tale articolo, al ricorso (*"Entro sei mesi dalla presentazione del ricorso, il Tribunale decide, sulla base degli elementi esistenti al momento della decisione, con ordinanza che rigetta il ricorso ovvero riconosce al ricorrente lo status di rifugiato o di persone cui è accordata la protezione sussidiaria. In caso di rigetto, la Corte di appello decide sulla impugnazione entro sei mesi dal deposito del ricorso. Entro lo stesso termine, la Corte di Cassazione decide sulla impugnazione del provvedimento di rigetto pronunciato dalla Corte di Appello"*) sarebbe atecnico, essendo stata inserita la nozione "entro sei mesi dal deposito del ricorso" solo per indurre il Giudice ad adottare la decisione in tempi rapidi, più che per disciplinare la modalità di attivazione del processo di appello. In tal senso, dovrebbe essere interpretata anche l'innovazione relativa alla comunicazione alle parti dell'ordinanza che definisce il giudizio di primo grado (art. 9 bis *"L'ordinanza di cui al comma 9, nonché i provvedimenti di cui all'articolo 5 sono comunicato alle parti a cura della cancelleria"*).

Insomma, tali disposizioni innovative (comma 9 e comma 9 bis) rappresenterebbero stimolo all'autorità giurisdizionale a pronunciarsi rapidamente, il tutto conformemente a quanto espressamente previsto dal comma 10 dell'art. 19, il quale aggiunge che "La controversia è trattata in grado di appello in via di urgenza".

Inoltre, in precedenza, anche se nel vigore dell'art. 19, prima delle modifiche del 2015, la Suprema Corte ha affermato che, in materia di immigrazione, l'appello, ex



art. 702 "quater" cod. proc. civ., contro l'ordinanza del tribunale reiettiva del ricorso avverso il diniego di permesso di soggiorno per motivi familiari, di cui all'art. 30, comma 1, lett. a), del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, va proposto con atto di citazione, e non con ricorso, sicché la verifica della tempestività dell'impugnazione va effettuata calcolandone il termine di trenta giorni dalla data di notifica dell'atto introduttivo alla parte appellata (Cass.Civ., 26 giugno 2014, n. 14502; Cass. Civ., 15 dicembre 2014, n. 26326).

Invece secondo l'altra tesi -che si fonda su un' interpretazione, non solo letterale della norma (art. 19 del d.lgs. 1.9.2011, n. 150), come modificata dall'art. 27, comma 1, lettera f, del d.lgs. 18.8.2015, n. 142 ("In caso di rigetto, la Corte d'Appello decide sulla impugnazione entro sei mesi *dal deposito del ricorso*"), ma anche "sistematica"-va ritenuto che la forma dell'atto introduttivo del gravame sia il ricorso, sicché l'impugnazione si propone con il semplice deposito del ricorso, senza che rilevi, ai fini del computo del termine per l'impugnazione, la successiva notifica del gravame e del decreto di fissazione dell'udienza.

Tale tesi va condivisa, come già affermato più volte da questa Corte (per la prima volta con sentenza resa nel proc. n. 856/2016, vertente tra Omo IK e Ministero dell'Interno), precedenti cui si intende dare continuità.

Il legislatore con il d.lgs. 18.8.2015 n. 142 ha inteso garantire la massima accelerazione alla definizione di controversie che attengono ai diritti fondamentali in materia di riconoscimento della protezione internazionale.

L'obiettivo della massima rapidità, quindi, si è concentrato proprio sulla forma dell'appello che, con il ricorso, consente al giudice di fissare a breve termine l'udienza, mentre l'atto di citazione lascerebbe al soggetto istante la scelta della data dell'udienza, anche quindi in tempi più lunghi.

Per la stessa ragione l'ordinanza di cui al comma 9, che rigetta il ricorso oppure riconosce al ricorrente lo status di rifugiato o di persona cui è accordata la protezione sussidiaria, viene comunicata alle parti a cura della cancelleria, in modo da consentire l'immediato decorso del termine breve per impugnare.

La lettera della norma, poi, è assolutamente netta, in quanto fa riferimento al "deposito del ricorso".



Il legislatore, con l'innovazione recata dal d.lgs. 18.8.2015 n. 142 ha voluto, allora, proprio perché consapevole dei contrasti interpretativi in atto in giurisprudenza, chiarire in via definitiva che è il ricorso e non l'atto di citazione la forma dell'appello.

Del resto, quando in relazione al giudizio di Cassazione il comma 9 dell'art. 19 fa riferimento alla "impugnazione" in senso generico ("entro lo stesso termine, la Corte di cassazione decide sulla *impugnazione* del provvedimento di rigetto pronunciato dalla Corte di appello"), ciò accade solo perché il gravame dinanzi alla Corte Suprema non può che essere introdotto con il ricorso, sicché non era necessario apportare sul punto alcuna modifica.

Nella specie l'appello è stato correttamente proposto con ricorso depositato il 5.09.2016 entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione dell'ordinanza impugnata (avvenuta il giorno 29.08.2016 come evincibile dalla consultazione del fascicolo telematico di primo grado) talché va affermata la tempestività ed ammissibilità dell'impugnazione.

**Quanto al merito, occorre preliminarmente ricordare in via generale ed in punto di diritto** che l'art. 2 del D. L.vo 19.11.2007 n. 251 dispone, conformemente alla Convenzione sullo status dei rifugiati firmata a Ginevra il 28.07.1951 e ratificata con L. 24.07.1954 n. 722, che *rifugiato* è il *cittadino straniero il quale, per il timore fondato di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o opinione politica, si trova fuori dal paese di cui ha la cittadinanza e non può o, a causa di tale timore, non vuole avvalersi della protezione di tale paese. Ai sensi dei successivi artt. 7 e 8 i presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato consistono in primo luogo (art. 7) nella presenza di atti di persecuzione sufficientemente gravi, per natura o per frequenza, tali da rappresentare una violazione grave dei diritti umani fondamentali (in particolare dei diritti per cui qualsiasi deroga è esclusa, ai sensi dell'art. 15, paragrafo 2, della Convenzione sui diritti dell'uomo), che possono assumere la forma di: a) atti di violenza fisica o psichica, compresa la violenza sessuale; b) provvedimenti legislativi, amministrativi, di polizia o giudiziari, discriminatori per loro stessa natura o attuati in modo discriminatorio; c) azioni giudiziarie o sanzioni penali sproporzionate o discriminatorie; d) rifiuto di accesso ai mezzi di tutela giuridici e conseguente sanzione sproporzionata o discriminatoria; e) azioni giudiziarie o sanzioni penali in*



conseguenza del rifiuto di prestare servizio militare in un conflitto, quando questo potrebbe comportare la commissione di crimini, reati o atti che rientrano nelle clausole di esclusione di cui all'articolo 10 comma 2; e-bis) azioni giudiziarie o sanzioni penali sproporzionate o discriminatorie che comportano gravi violazioni di diritti umani fondamentali in conseguenza del rifiuto di prestare servizio militare per motivi di natura morale, religiosa, politica o di appartenenza etnica o nazionale; f) atti specificamente diretti contro un genere sessuale o contro l'infanzia. La presenza di tali atti tuttavia non implica di per sé la possibilità di riconoscimento dello status di rifugiato poiché essi debbono essere collegati a *ben specifici atti di persecuzione indicati nell'art. 8*, e cioè riconducibili a motivi di a) "razza" (riferita a particolari considerazioni inerenti il colore della pelle, alla discendenza o all'appartenenza ad un particolare gruppo etnico); b) "religione" (che include convinzioni teiste e ateiste, la partecipazione a, o l'astensione da riti di culto celebrati in privato o in pubblico, sia singolarmente sia in comunità, altri atti religiosi o professioni di fede, nonché le forme di comportamento personale e sociale fondate su un credo religioso o da esso prescritte); c) "nazionalità" (intesa non solo con riferimento alla cittadinanza, ma anche all'appartenenza ad un gruppo caratterizzato da un'identità culturale, etnico o linguistica, comuni origini geografiche o politiche o la sua affinità con la popolazione di un altro stato; d) "particolare gruppo sociale" (costituito da membri che condividono una caratteristica innata o una storia comune ovvero una fede che è fondamentale per l'identità o la coscienza ovvero quello che possiede un'identità distinta nel Paese di origine, perché vi è percepito come diverso dalla società circostante, anche in funzione dell'orientamento sessuale); e) "opinione politica" (professione di un'opinione, un pensiero o una convinzione su questione inerente i potenziali persecutori e alle loro politiche o ai loro metodi, indipendentemente dal fatto che il richiedente abbia tradotto tale opinione, pensiero o convinzione in atti concreti).

E' invece persona ammissibile alla *protezione sussidiaria* il cittadino straniero o l'apolide che non possieda i requisiti per essere riconosciuto come rifugiato, ma nei cui confronti sussistano fondati motivi di ritenere che, se ritornasse nel paese di origine, o nel caso di apolide, se ritornasse nel paese nel quale aveva precedentemente la dimora abituale, *correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno*. Al riguardo l'art. 14 D. L.vo 19.11.2007 n. 251 stabilisce che devono





considerarsi *danni gravi*; a) la condanna a morte o l'esecuzione della pena di morte; b) la tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante ai danni del richiedente nel suo Paese di origine; c) la minaccia grave ed individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla *violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale*.

Quanto infine alla *protezione umanitaria*, l'art. 32 D. Lvo 25/2008 prevede che "*nei casi in cui non accolga la domanda di protezione internazionale e ritenga sussistano gravi motivi umanitari, la Commissione trasmette gli atti al Questore per il rilascio del permesso di soggiorno ai sensi dell'art. 5, comma 6 D. L.vo 286/1998*".

Dall'esame della predetta norma emerge il riferimento a "seri motivi di carattere umanitario o risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello stato italiano".

Con ordinanza n. 10393/2009 la Corte di Cassazione a Sezioni Unite ha stabilito che la situazione giuridica dello straniero che invochi il rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari ha natura di diritto soggettivo, che va annoverato tra i diritti umani fondamentali che godono della protezione apprestata dall'art. 2 della Costituzione e dall'art. 3 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo.

Secondo la prevalente giurisprudenza di merito possono ritenersi ricorrenti i gravi motivi umanitari quando il richiedente versa in una situazione di *particolare vulnerabilità* (soggetto che versi in condizioni psicofisiche tali da non consentire o l'allontanamento ovvero la cura nel paese di origine, minori, disabili, anziani, donne in stato di gravidanza, genitori singoli con figli minori, persone che nel paese di origine hanno subito torture, stupri, o altre forme gravi di violenza psicologica, fisica o sessuale).

Viceversa non è ammissibile una autonoma domanda di riconoscimento del *diritto di asilo*.

Invero, come più volte chiarito dalla Suprema Corte (vedi da ultimo Cass. Ord. 10686/2012), il diritto di asilo è interamente attuato e regolato attraverso la previsione delle situazioni finali riconducibili ai tre istituti costituiti dallo "status" di rifugiato, dalla protezione sussidiaria e dal diritto al rilascio di un permesso umanitario, ad opera della esaustiva normativa di cui al d. Lgs 251/2007, adottato in attuazione della Direttiva 2004/83/CE del Consiglio del 29 aprile 2004, e di cui all'art. 5, comma sesto, del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286.



Ne consegue che non vi è più alcun margine di residuale diretta applicazione del disposto di cui all'art. 10, terzo comma, Cost.

L'art. 3 D.L.vo 251/2007 dispone che, ai fini del riconoscimento dello status di rifugiato o dell'attribuzione della protezione sussidiaria, il richiedente deve presentare tutti gli elementi e la documentazione necessaria a motivare la relativa domanda.

L'esame della domanda è compiuta su base individuale, sulla scorta della valutazione di tutti i fatti pertinenti che il riguardano il Paese di origine al momento dell'adozione della decisione in merito alla domanda, della dichiarazione e della documentazione pertinenti presentate dal richiedente (che deve anche rendere noto se ha già subito o rischia di subire persecuzioni o danni gravi), della situazione individuale e delle circostanze personali del richiedente.

Tuttavia, qualora il richiedente non abbia fornito la prova di alcuni elementi rilevanti ai fini della decisione, le allegazioni dei fatti non suffragati da prova vengono comunque ritenuti veritieri se: a) il ricorrente ha compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda; b) tutti gli elementi in suo possesso sono stati prodotti ed è stata fornita un'idonea motivazione dell'eventuale mancanza di altri elementi significativi; c) le dichiarazioni rese sono coerenti e plausibili e non in contraddizione con le informazioni generali e specifiche pertinenti al suo caso, di cui si dispone; d) il ricorrente ha presentato la domanda prima possibile o comunque ha avuto un valido motivo per tardarla; e) dai riscontri effettuati il richiedente è attendibile.

Inoltre si è precisato che in tale materia vi è un incremento dei *poteri officiosi*, dovendo il Giudice cooperare per l'accertamento delle condizioni che legittimano l'accoglimento del ricorso, acquisendo anche d'ufficio le informazioni in ordine all'ordinamento giuridico e alla situazione del paese d'origine (Cass. SS.UU. 27310/2008).

Del pari il *giudice* non può formare il proprio convincimento esclusivamente sulla base della credibilità del richiedente e sull'adempimento dell'onere di provare il "fumus persecutionis" a suo danno nel paese di origine, dovendo invece *verificare la condizione di persecuzione di opinioni, abitudini, pratiche sulla base di informazioni esterne ed oggettive relative alla situazione reale del paese di provenienza*, mentre solo la riferibilità specifica del richiedente al "fumus persecutionis" può essere fondata



anche su elementi di valutazione personale, tra i quali la credibilità delle dichiarazioni dell'interessato (Cass. 26056/2010; Cass. 17576/2010).

**Tanto preliminarmente chiarito e passando all'esame dei motivi di gravame**

rileva la Corte che, non meritevole di accoglimento si rileva il primo motivo di gravame, con il quale l'appellante ha censurato l'impugnata ordinanza rilevando che erroneamente il giudice di prime cure aveva ritenuto non attendibile il racconto del ricorrente, omettendo di considerare che l'istante aveva spiegato alla Commissione che gli piacevano gli uomini e che dopo l'episodio della violenza subita aveva cominciato a guardare gli uomini con occhi diversi, mentre le donne non gli piacevano più.

Invero le censure mosse dall'appellante non sono idonee ad inficiare la correttezza della valutazione compiuta dal primo giudice in relazione all'intero racconto del ricorrente, nonché del percorso logico argomentativo seguito per pervenire al giudizio di inattendibilità del ricorrente.

Il Tribunale ha ritenuto inattendibile il ricorrente quanto alla narrazione della sua vicenda umana, giudicando *“non plausibili: le modalità attraverso cui il avrebbe appreso della propria omosessualità (costretto da un compagno di scuola a subire contro voglia un rapporto sessuale all'età di 15 anni), il fatto che, nonostante avesse maturato la consapevolezza all'età di 15 anni non compiva atti rilevanti per tre anni, decorsi i quali decideva di avere un rapporto sessuale con un giovane, costringendolo a subirlo e così venendo scoperto dal padre di quest'ultimo; l'effettiva attualità ed esistenza di gusti omosessuali, da porsi seriamente in dubbio, stante l'affermazione secondo cui egli non sarebbe contento della propria omosessualità e sarebbe pronto a sposare una donna”*; ritenendo pertanto mancante *“la palese dimostrazione della maturata coscienza della propria omosessualità, come condizione attuale e pienamente consapevole, sia dal punto di vista affettivo, che psicologico”*; concludendo quindi nel senso che *“la descrizione della vicende, dei sentimenti provati, degli atteggiamenti tenuti sia con la famiglia che con terzi, la indicazione generica dei fatti rilevanti, per converso accompagnata dal meticoloso riferimento di elementi invece marginali, pongono in fortissimo dubbio che quanto narrato corrisponda a verità”*.



A fronte di tale articolata ed approfondita valutazione del quadro probatorio, compiuta sulla scorta dell'analitica disamina delle dichiarazioni rese dal ricorrente e della esaustiva evidenziazione dei profili di inattendibilità, del tutto inidonee ad incrinare la complessiva e convincente valutazione compiuta dal primo giudice (riguardante, si ripete, una pluralità di elementi ed involgente vari profili anche di natura affettiva e psicologica) si rivelano le sole due frasi evidenziate dall'appellante nell'ambito del primo motivo di appello.

Ciò detto si rileva come, a fronte della non credibilità della narrazione della vicenda personale narrata dal ricorrente, debba trovare piena conferma la decisione del giudice di primo grado di esclusione dei presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato.

Accoglibile appare invece il motivo di gravame con il quale l'appellante ha censurato l'impugnata sentenza per mancato riconoscimento della protezione sussidiaria prevista dalla lettera C) dell'art. 14 D.lvo 251/2007.

E' noto invero che in Nigeria vi sono continui conflitti armati "diffusi" anche tra civili, sicché sussiste la "minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale" di cui alla previsione normativa sopra richiamata.

Si è precisato che il requisito della individualità della minaccia grave alla vita o alla persona di cui alla disposizione in disamina, non è subordinato, in conformità alle indicazioni della Corte di Giustizia UE (sentenza 17 febbraio 2009, n. 465, Elgafaji), alla condizione che il richiedente "*fornisca la prova che egli è interessato in modo specifico a motivo di elementi peculiari della sua situazione personale, in quanto la sua esistenza può desumersi anche dal grado di violenza che caratterizza il conflitto armato in corso*", sicché in presenza "*di una situazione generalizzata e conclamata di violenza indiscriminata e di conflitto armato*" il requisito dell'individualità della minaccia deve essere considerato recessivo ( Cass. 162020/2015).

Si è inoltre precisato (Corte di Giustizia UE 30 gennaio 2014, n. 285, Diakité) che l'art. 15, lett. c) della direttiva n. 2004/83 deve essere interpretato nel senso che, ai fini dell'applicazione di tale disposizione, sussiste un conflitto armato interno quando le forze governative di uno Stato si scontrano con uno o più gruppi armati o quando due o più gruppi armati si scontrano tra loro, senza che sia necessario che tale



conflitto presenti i caratteri del conflitto armato internazionale o del conflitto armato non internazionale ai sensi del diritto internazionale umanitario, purché da esso origini una minaccia grave ed individuale alla vita o alla persona del richiedente la protezione, in quanto *“il grado di violenza indiscriminata che li caratterizza raggiunge un livello talmente elevato da far sussistere fondati motivi per ritenere che un civile rinvitato nel paese in questione, correrebbe, per la sola presenza sul territorio, di questi ultimi un rischio effettivo di subire detta minaccia.”*

Per la Suprema Corte il diritto alla protezione sussidiaria non può essere escluso dalla circostanza che agenti del danno grave per il cittadino straniero siano soggetti privati qualora nel Paese d'origine non vi sia un'autorità statale in grado di fornirgli adeguata ed effettiva tutela, con *conseguente dovere del giudice di effettuare una verifica officiosa sull'attuale situazione di quel Paese e, quindi, sull'eventuale inutilità di una richiesta di protezione alle autorità locali - nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito in quanto, a fronte di allegazioni e produzioni concernenti specifici episodi di violenza da parte di bande criminali private operanti in Nigeria, non ha proceduto ad ulteriori accertamenti istruttori, da compiersi in relazione ai motivi di pericolo dedotti e idonei ad escludere la sussistenza di rischi in caso di rientro in patria – (Cass.Civ., 20 luglio 2015, n. 15192).*

In motivazione la Suprema Corte ha evidenziato che *“i diversi rapporti informativi riprodotti nella comparsa di costituzione in appello [dallo straniero] al fine di dimostrare la diffusione di conflitti e violenza anche nella zona meridionale del Paese non vengono in alcun modo menzionati dalla Corte territoriale”.*

Nell'atto di appello proposto da \_\_\_\_\_ si allega che la Nigeria versa in una grave situazione di violenza generalizzata non controllabile dalle locali autorità. Tale situazione trova riscontro nelle risultanze dei principali reports internazionali tra cui i rapporti di Amnesty International che nel rapporto 2014/2015 ha affermato che *“...per tutto l'anno violenti conflitti hanno attanagliato parte del continente. Alcuni si sono sviluppati e intensificati con modalità particolarmente violente, come nella Repubblica Centrafricana....in Sudan e Nigeria”.*

Nel medesimo rapporto si è chiarito che *“...nel corso dell'anno molti paesi, tra cui Kenya, Somalia, Nigeria, Mali ...hanno dovuto affrontare gravi minacce alla sicurezza, come diretta conseguenza della crescente violenza esercitata da gruppi armati*



*estremisti, come al-Ahabaab e Boko Haram. Decine di migliaia di civili hanno perso la vita, altre centinaia sono state vittime di rapimenti e innumerevoli altri continuavano a vivere in un clima di paura e insicurezza. Ma la risposta data da molti governi è stata ugualmente brutale e indiscriminata e ha portato ad arresti arbitrari, detenzioni di massa ed esecuzioni extragiudiziali”.*

La persistenza di tale grave situazione, che sembra coinvolgere praticamente tutto il paese, trova riscontro nel rapporto di Amnesty International 2015/2016, in cui si dà atto che l'organizzazione terroristica di Boko Harm, “ nel 2015 .. , ha continuato a commettere crimini di guerra e crimini contro l'umanità nel nord-est della Nigeria , uccidendo migliaia di civili . A gennaio il gruppo ha esteso il territorio sotto il suo controllo , conquistando le città di Baga e Monguno , nello Stato del Borno. Combattenti di Boko haram hanno ucciso in modo deliberato i civili, soprattutto uomini in età adatta al combattimento e ne hanno detenuto altri, oltre a distruggere edifici . Nel solo attacco contro la città di Baga , Boko Haram ha ucciso centinaia di civili in quello che è stato considerato come l'attacco più micidiale condotto fino a quel momento dal gruppo. Le immagini satellitari hanno mostrato chiaramente il danneggiamento o la completa distruzione di oltre 3.700 edifici nel corso dell'attacco. Migliaia di civili si sono trovati a vivere sotto il potere violento di Boko Haram , in quanto abitanti delle città cadute sotto il controllo del gruppo o dopo essere stati rapiti e trasferiti nei suoi campi . Molte donne e ragazze sono state stuprate e costrette a sposare combattenti del gruppo. A partire da marzo, un'imponente offensiva militare lanciata dalle truppe nigeriane , sostenute dalle forze armate di Camerun , Ciad e Niger , ha costretto Boko Haram a ritirarsi dalle principali città del nord –est del paese . Tuttavia, il gruppo ha continuato ad uccidere civili in una serie di raid condotti in località più piccole e villaggi , oltre che in attentati dinamitardi . Gli attentati compiuti da Boko Haram hanno preso di mira mercati , mezzi di trasporto , bar, ristoranti e luoghi di culto nelle città dell'intero nord –est oltre che Abuja e nelle città di Jos , Kano e Zaria . Per compiere questi attentati, Boko Haram non ha esitato a impiegare in diverse occasioni giovani donne e ragazzine , costringendole a farsi esplodere .. Nel rispondere alle azioni di Boko Haram , tra il 2011 ed il 2015 , le truppe nigeriane hanno commesso crimini di guerra e possibili crimini contro l'umanità . Il presidente Buhari si è formalmente



*impegnato ad aprire un'inchiesta sulle prove secondo cui, in diverse occasioni tra giugno e dicembre, l'esercito avrebbe commesso crimini di guerra .... Molti reparti della polizia, compresa la squadra speciale antirapina .. e il reparto investigativo criminale ..erano dotati di "camere di tortura" che utilizzavano durante gli interrogatori dei sospettati .. A novembre, l'ispettore generale di polizia ha annunciato la creazione di una speciale unità di risposta ai reclami e un'iniziativa di riforma della SARS, in risposta alle preoccupazioni sollevate dall'opinione pubblica sulle segnalazioni di episodi di abusi che sarebbero stati commessi da poliziotti in varie parti del paese .*

*A giugno il parlamento o ha approvato il progetto di legge contro la tortura finalizzato a vietare e criminalizzare la pratica della tortura . A fine anno il documento non era stato ancora convertito in legge"*

La giurisprudenza di merito si è orientata nel senso di riconoscere la protezione sussidiaria ai cittadini Nigeriani (Trib. Bari, 2 novembre 2016, in [redazione@meltingpot.org](mailto:redazione@meltingpot.org); Trib. Perugia 16 agosto 2016, [redazione@meltingpot.org](mailto:redazione@meltingpot.org); Corte App. Trieste, 9 agosto 2016 n. 553, [redazione@meltingpot.org](mailto:redazione@meltingpot.org); Tribunale L'Aquila, giudice Salari, ord. 16/11/2016)

In particolare, nella motivazione della sentenza della Corte di Appello di Trieste si fa riferimento al rapporto COI, redatto dalla Commissione Nazionale per il diritto di asilo, in cui si evidenzia *"la situazione di violenza indiscriminata in alcune zone del Paese, per la grande maggioranza ubicate a nord, nord-est del Paese (ove si trova anche Kano) e negli stati del Delta del Niger. Sempre nel documento in atti si legge che gli attacchi da parte della setta islamista Boko Haram sono continuati senza soluzione di continuità nel nord del paese e che le forze di sicurezza nigeriane sono state accusate di violenze diffuse...dopo gli attentati del 2012, tra i quali si deve evidenziare quello avvenuto nell'aprile 2012 presso l'Università Bayero che causò la morte di più di venti persone e decine di feriti, nel novembre 2015 la città di Kano è stata teatro di un attentato terroristico che ha provocato 21 morti e che è stato rivendicato da Boko Haram...in conclusione non può essere negata l'affermazione di un diffuso stato di violenza verso i civili su tutto il territorio Nigeriano..."*.

In tale contesto, sono configurabili i presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria atteso che, in base a quanto desumibile da siti istituzionali e/o



di particolare rilievo internazionale, nel paese di provenienza del ricorrente sussiste una condizione di violenza indiscriminata e di generalizzato conflitto interno non controllato dalle forze di polizia tale da rappresentare un rischio effettivo per la vita e la persona del ricorrente nel caso di rientro in patria.

Pertanto, in riforma dell'ordinanza impugnata, all'appellante va riconosciuta la protezione sussidiaria prevista dall'art. 14 del D.lgs 19 novembre 2007 n 251 .

Stante la novità della questione trattata e la complessità della interpretazione normativa, le spese dell'appello vanno interamente compensate tra le parti.

**P.Q.M.**

La Corte di Appello di L'Aquila, definitivamente pronunciando nella causa civile in epigrafe indicata così provvede:

1. Accoglie l'appello e, in riforma della ordinanza ex art. 702 bis c.p.c. pronunciata dal Tribunale di L'Aquila in data 26.08.2016, riconosce a \_\_\_\_\_ la protezione sussidiaria ex art. 14 del d.lgs. 19.11.2007 n. 251.

2. Compensa interamente tra le parti le spese del secondo grado di giudizio.

Così deciso in L'Aquila, nella Camera di Consiglio del 9.05.2017

Il Consigliere est.  
(dott.ssa Carla Ciofani)

Il Presidente  
(dott.ssa Elvira Buzzelli)

